REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1983

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.02 C II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni concernenti la classificazione doganale di chicchi d'orzo privati delle grumelle non germinati, torrefatti, che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè ;

considerando che la voce 21.02 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 [3], include, tra l'altro, i succedanei torrefatti del caffè ;

considerando che il prodotto in questione, anche se può essere utilizzato per conferire alla birra colore e sapore, presenta le caratteristiche di un succedaneo del caffè torrefatto della voce 21.02 ; che all'interno di tale voce è opportuno scegliere la sottovoce 21.02 C II ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I chicchi d'orzo, privati delle grumelle, non germinati, torrefatti che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè, devono essere classificati nella tariffa doganale comune alla sottovoce :

21.02 Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti

C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

II. altri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.